

STATUTO

ECO SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZO SAN GERVASIO PZ
PIAZZA ALDO MORO 11
Numero REA: PZ - 104983
Codice fiscale: 01319650766
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ECO SUD Società Cooperativa sociale".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)- E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle d.a.t. del c.c., la Società Cooperativa denominata "ECO SUD Società Cooperativa sociale". La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e uffici anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art.2 (Durata)- La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico) - La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Basilicata, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consorziali e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)- Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: - gestione di mense sociali intese come strumenti di sostegno a soggetti in condizioni di disagio economico e/o di disagio sociale e inteso come significativo in relazioni e integrazione sociale; - offerta di lavoro a persone che abbiano particolare propensione per attività di tipo

socio-culturale, socio-assistenziale, turistico-ambientale, al fine di =
animare e promuovere la crescita civile, sociale e culturale dell'ambiente; =
- servizi di pulizia in genere, sia interni che esterni, sotto
qualsiasi =====
forma; - assunzione dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti Pubblici e da =
Imprese Private interessate, mediante convenzioni, appalti ed altro, secondo
le previsioni di legge, della gestione e custodia di aree di parcheggio, del
montaggio e del ripristino della segnaletica stradale, della gestio-
ne e =====
manutenzione del verde pubblico, di impianti di depurazione delle
acque =====
fognanti, manutenzione di impianti di depurazione delle acque potabi-
li e =====
degli acquedotti in genere, gestione e pulizia di bagni pubblici, affissioni
pubbliche, gestione del cimitero e gestione delle lampade votive; -
effettuazione di trasporti in genere di cose e di persone, con scuola-bus, =
con taxi, con noleggio da rimessa, trasporti urbani e trasporto valo-
ri; - effettuazione del servizio vigilanza e sorveglianza urbana ed extra ur-
bana; =====
- raccolta, smaltimento, commercio e trasporto rifiuti solidi urbani,
tossici, speciali, raccolta differenziata compresa la disinfestazione ed il =
lavaggio dei cassonetti dei rifiuti; - la tutela, la conservazione
e la =====
sorveglianza di parchi, riserve naturali, boschi, corsi dei fiumi, prevenire
incendi, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti e beni
immobili gestiti da enti e da privati (gas, strade, pulizia loca-
li); - gestione del verde attrezzato e circoscrizionale, provvedendo
alla =====
manutenzione di campi sportivi e delle attrezzature e impianti sportivi in =
genere; - gestione all'interno di "ville" e giardini pubblici con
verde =====
attrezzato e con impianti sportivi, parchi gioco ed altre attrezzat-
ture =====
sociali; - gestione di centri ricreativi estivi; - gestione e fornitura di =
servizi di custodia e di prevenzione dei beni culturali ed ambien-
tali =====
(basiliche, chiese, castelli, edifici di interesse storico e/o cultu-
rale, =====
biblioteche e pinacoteche, scavi archeologici, grotte naturali, insediamenti
grotta, catacombe, edilizia artistica rurale ed urbanistica); - gestione e
manutenzione di strade urbane ed extra urbane e degli impianti in-
drico =====
fognari; - spurgo della rete fognante, trasporto di liquami, disinfestazione
e derattizzazione delle aree pubbliche e private; - gestione di be-
ni =====
culturali sotto qualsiasi forma; - gestione di mattatoi; - gestione
di =====
servizi di accalappiacani e di lotta al randagismo, anche attraver-
so la =====
realizzazione e la gestione di strutture da adibire a canili, con an-
nesso =====
centro di eliminazione e cremazione delle carcasse, nonché pensionamento per
cani ed altri animali domestici; - gestire corsi di formazione professionale
dei propri soci e/o dipendenti attraverso corsi organizzati, lezioni
e =====
conferenze allo scopo di elevare la qualita' del servizio che svolgeranno; -
gestione di agenzie disbrigo pratiche amministrative - gestione di
pony =====
express su tutto il territorio di competenza - gestire punti di ristoro su =
sentieri turistici, spiagge, ville, giardini, scuole, cinema, ospeda-
li, =====
musei; - costruzione di manufatti in cemento per l'edilizia, installazione =
di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento; -realizzazione
di =====
lavori stradali, escavazioni di acquedotti e fognature - realizzazio-
ne di =====
lavori edili, partecipando ad appalti sia pubblici che privati, per
fornitura di opere e servizi - effettuare la vendita e la costruzione di ==
edifici di qualsiasi genere o specie, ivi compresi edifici di uso abitativo,
commerciale, industriale ed agricolo, su terreni propri o di terzi;
- autotrasporto per conto proprio e per terzi - gestione di aziende agricole
(anche biologiche), commerciali, artigiane, industriali (frantoi olea-
ri e =====
cantine vinicole, con annesso imbottigliamento e creazione della rete

commerciale, produzioni tipiche locali, torrefazione caffè e annessa rete di distribuzione, gestione di bar - ristoranti - pizzerie, supermercati). - allevamento di animali con particolare riguardo a specie in estinzione e/o tipiche regionali - import/export con paesi europei ed extracomunitari relativamente ai settori rientranti nell'oggetto sociale e meglio innanzi specificati - realizzare e/o gestire case di accoglienza per extracomunitari e/o svantaggiati, facilitandone l'inserimento nella vita sociale e promuovendo lo scambio e la conoscenza di culture e civiltà diverse; - organizzazione di manifestazioni e servizi culturali finalizzati, in primo luogo, a sensibilizzare la opinione pubblica sui problemi delle politiche sociali e delle fasce deboli della popolazione, attraverso la produzione e diffusione di pubblicazioni scritte e audiovisive. In relazione al suo scopo la società cooperativa sociale può promuovere, presentare, organizzare e gestire, in proprio o per conto terzi, studi di fattibilità, anche collaborando direttamente con gli enti locali e con le strutture territoriali di servizio pubbliche e private. La società cooperativa può compiere tutte le operazioni immobiliari mobiliari, creditizie, finanziarie, atte a raggiungere gli scopi sociali, nel rispetto e nei limiti della vigente normativa, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società cooperativa sociale tra l'altro può:

a) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi ad enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; b) partecipare ai pubblici appalti in relazione alle attività previste nell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; c) con delibera dell'assemblea può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale non a scopo di collocamento sul mercato; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; f) istituire una apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci, per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a norma dell'art. 12 della legge 17/2/1971 n. 127; la raccolta del risparmio fra il pubblico è comunque tassativamente vietata. In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società potrà essere esercitata in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare quelle di cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori autorizzati. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,

ai =====
sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative
ed =====
integrative. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento =
dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla leg-
ge e =====

dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite =
con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. =====

Ai sensi dell'art. 10 n.8, del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, la società è
in ogni caso considerata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - =
ONLUS. =====

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative ==
sociali di cui alla legge 381/91. =====

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al ==
minimo stabilito dalla legge. Può essere compreso tra tre (3) e
otto (8) =====

solo se tutti i soci sono persone fisiche. I soci cooperatori: =====

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli
organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione =
dell'impresa; =====

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle de-
cisioni =====

concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei pro-
cessi =====

produttivi dell'azienda; =====

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano
al =====

rischio d'impresa. =====

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti
categorie: =====

1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi della L.381/91, vale a dire =
persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e
svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli
scopi =====

sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali,
in =====

rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci =
prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro =
destinazione; =====

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività ==
gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e
per gli =====

effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; =====

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere =
soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, nonché =
associazioni ed enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti
con =====

l'attività economica svolta dalla cooperativa e che quindi siano in grado di
concorrere all'oggetto sociale. =====

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla
appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. =====

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese
o partecipano a società identiche od affini che, per dimensioni, tipologia =
e dislocazione sul territorio delle attività, si trovino in effettiva
=====

concorrenza con la Cooperativa. =====

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare
la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti
previa =====

richiesta di autorizzazione scritta all'organo di amministrazione del-
la =====

cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le
finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali
della stessa. =====

Art. 6 (Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà istituire una ==
categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del
codice =====

civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso
superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori) - I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono

rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di 500,00 (Euro cinquecento virgola zerozero) ciascuna. =====

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) - Salvo che sia =====
diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione =
dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento dell'Organo di Amministrazione. =====
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo
di =====

Amministrazione il proposto acquirente e l'Organo di Amministrazione ha la =
facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della =
comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 12. =====
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che
intende trasferire la partecipazione, l'Organo di Amministrazione provvederà
ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)- L'emissione delle quote destinate ai =====
soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci nella quale =
devono essere stabiliti: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo di =====
Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle
quote =====
emesse; =====

c) il termine minimo di durata del conferimento; =====
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli even-
tuali =====

privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di ====
remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due
punti =====

rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; =====

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la
distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della
società =====

secondo il versamento del capitale sociale, come segue: =====

- un voto fino ad Euro quindicimila virgola zerozero (□ 15.000,00); =====

- due voti da Euro quindicimila virgola zerozero (□ 15.000,00) fino ad Eu-
ro =====

cinquantamila virgola zerozero (□ 50.000,00); =====

- tre voti da Euro cinquantamila virgola zerozero (□ 50.000,00) fino ad Eu-
ro =====

centomila virgola zerozero (□ 100.000,00); =====

- quattro voti oltre Euro centomila virgola zerozero (□ 100.000,00), qualo-
ra =====
detto importo possa essere superato ai sensi di legge. =====

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono supe-
rare il =====
terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei
soci =====

sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo ==
determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili
per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'e-
ventuale =====

attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),
qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di =
perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito median-
te i =====

conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo
ed il =====
capitale conferito dai soci cooperatori. =====

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono at-
tribuiti =====
all'Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. =====

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)- Oltre che nei casi previsti dall'art. =====
2437 codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora =
sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito =
dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del prece-
dente =====

articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statu-
to, al =====

sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci

ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà

contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente

statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 36 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la

domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al

precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica

svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta

giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo di Amministrazione nella relazione al bilancio, o nella nota

integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)- Fermi restando gli altri obblighi nascenti

dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento immediato al momento della sottoscrizione o con le modalità

e nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- della eventuale tassa di ammissione stabilita con apposita deliberazione

dall'organo amministrativo in relazione alle spese di istruttoria.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto =

dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)- La qualità di socio si perde: =====
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. =====

Art. 15 (Recesso del socio)- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione, al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità ed i limiti previste ai successivi artt. 36 e seguenti. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Art. 16 (Esclusione)- L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: =====
a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; in tal caso il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente; =====

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; =====
d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; =====

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; =====
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive. =====

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. =====
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale con le modalità ed i limiti di cui all'art. 36 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. =====

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)- Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari =====

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, con le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 36 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)- I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 5, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)- In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza e limitazioni del rimborso, responsabilità dei soci cessati)- La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un (1) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)- Il patrimonio della società è costituito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro venticinque virgola ottantadue (□ 25,82);
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge. Ciascun socio non può detenere una quota di partecipazione al capitale superiore ai limiti fissati dalla legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 36 e seguenti del presente Statuto.
Art. 23 (Bilancio di esercizio)- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'organo amministrativo oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
e) a riserva straordinaria indivisibile.
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme

restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori. =
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i =====
dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per =
le cooperative a mutualità prevalente. =====

Art. 24 (Ristorni)- L'organo amministrativo che redige il progetto di ===
bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di =====
ristorno a favore dei soci prestatori qualora lo consentano le risultanze =====
dell'attività mutualistica. =====

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta =====
dell'Organo di Amministrazione, potranno deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, =====

lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare: =====

- erogazione diretta; =====
- aumento del valore della partecipazione detenute da ciascun socio. =====
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata =====

proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici =
intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto =
in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma =
c.c. da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci =====

lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a)Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; =====
b)La qualifica/professionalità; =====
c)I compensi erogati; =====
d)Il tempo di permanenza nella società; =====
e)La tipologia del rapporto di lavoro; =====
f)La qualità dei servizi. =====

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI- ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)- I soci decidono sulle materie riservate alla =====
loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti =====

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo =
dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In =====

ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

1.1'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la eventuale =
ripartizione dei ristorni; =====

2.1a emissione delle quote destinate ai soci sovventori secondo quanto =====

meglio stabilito agli articoli 8 e seguenti del presente Statuto; =====

3.1a nomina degli amministratori; =====

4.1'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, =
ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; =====

5.1a misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

6.1' approvazione dei regolamenti interni; =====

7.1a delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; =====

8.le modificazioni dello statuto; =====

9.1a decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una =====

rilevante modificazione dei diritti dei soci. =====

Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso, mediante =====

deliberazione assembleare. =====

Art. 26 (Assemblea)- La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, presso =====
la sede sociale o anche altrove purché nel territorio nazionale, da parte =====
dell'organo amministrativo con avviso contenente l'ordine del giorno, il =====

luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Tale avviso deve =
essere inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante lettera =====

raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano controfirmata con ricevuta dal =
destinatario, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o

altro
mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, =
a ciascun socio rispettivamente al domicilio, all'indirizzo di po-
sta
elettronica, al numero di fax o altro recapito, risultanti dal libro soci.
In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si reputa ==
regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale =
e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti
o
informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomenti. Essa ha luogo
almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.23. =====
L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo
amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti =
che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti
i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta
all'organo amministrativo. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere
luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data
della
richiesta.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)- In prima convocazione =====
l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati =
la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====
In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qua-
lunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti
o rappresentati nelle adunanze. =====
Sono fatte salve eventuali norme di legge che stabiliscono in ma-
niera
inderogabile quorum più elevati.

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)- Le deliberazioni =====
dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario o dal notaio. Nei casi previsti dalla legge il verbale =
dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. =====
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari
per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. =====

Art. 29 (Voto)- Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano ===
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio persona =
fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della =
sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, =
secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono inter-
venire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, =
appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovvento-
re, e
che non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio non può rappre-
sentare
più di tre (3) soci.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)- L'assemblea è presieduta =====
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza, dal-
la persona designata =====
dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Spet-
ta al
Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della
costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e =
la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare
i risultati delle votazioni. =====

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La
nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)- La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-
strazione composto almeno da tre consiglieri eletto con decisione dei soci =
La maggioranza dei consiglieri è scelta tra i soci cooperatori, oppure
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====
Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo pari a tre eserci-
zi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. =====

Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)- L'organo =====
amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del-
la
Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o

dal presente statuto. =====

Art. 33 (Compensi agli amministratori)- Spetta alla decisione dei soci =====
determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti dell'organo di ammi-
nistrazione. =====

Art. 34 (Rappresentanza)- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rap-
presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Esso è
perciò autorizzato a =====
riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di
ogni =====

natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =====
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle
liti =====

attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. =====
Il Legale Rappresentante può nominare direttori generali, institori e
procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza =
delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

Art. 35 (Organi di controllo)- Il Collegio Sindacale, nominato se =====
obbligatorio per legge o con decisione dei soci, si compone di tre membri
effettivi, e due membri supplenti, eletti con decisione dei soci.

Il =====
presidente del Collegio Sindacale è parimenti nominato con decisione
dei =====
soci. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data =
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei =
Sindaci è determinata nella decisione di nomina, per l'intero perio-
do di =====

durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, quando nominato, e-
sercita =====

anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da =
revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia. =====

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa
è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti
nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati
e =====

funzionanti a norma di legge. Per quanto non specificato si rinvia
alle =====

norme di legge in materia. =====

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola Arbitrale)- Sono devolute alla cognizione di arbitri =====
rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le
modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che abbiano ad =
oggetto diritti disponibili: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società
anche =====

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; =

c) le controversie da amministratori, liquidatori, Sindaci o Revisori, o nei
loro confronti. =====

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte
le =====

categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione e-
spressa è =====

condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperati-
va da =====

parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di ==
amministratore, sindaco, revisore o liquidatore è accompagnata dalla =
espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. =====

Art. 37 (Arbitri e procedimento)- Gli arbitri sono in numero di: =====

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00
(Euro =====

quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia
si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli =
artt. 10 e seguenti del c.p.c.; =====

b) tre, per le altre controversie. =====

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dalla Camera
Arbitrale promossa dalla Confcooperative o da altra associazione di =
categoria. =====

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella

cui circoscrizione ricade la sede. =====
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci
è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma
1 del D. Lgs. n. 5/03. =====
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autoriz-
zare gli =====
Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non
impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. =====
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo
arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola
volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui
sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza
del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto
del principio del contraddittorio. =====
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al
rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della
costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle
parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di
trattazione. =====
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte
che promuove l'attivazione della procedura. =====
Art. 38 (Esecuzione della decisione)- Fuori dai casi in cui non integri di =====
per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della deci-
sione =====
definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa
di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei
confronti della società o quando lasci presumere il venir meno del-
la sua =====
leale collaborazione all'attività sociale. =====
TITOLO IX =====
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====
Art. 39 (Liquidatori)- L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della =====
società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====
Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)- In caso di scioglimento della =====
società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione
sarà =====
devoluto nel seguente ordine: =====
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
ed =====
eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); =====
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, =
di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====
TITOLO X =====
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====
Art. 41 (Regole Per lo svolgimento dell'attività mutualistica- Regolamenti)- =====
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la società =
deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti
dei =====
soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-
ci la =====
parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-
ne dei =====
ristorni. =====
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati =
dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che
riterrà =====
opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,
sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze =
previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti po-
tranno =====
essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se
verranno costituiti. =====
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)- =====
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i
soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio
residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-
no =====
inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====
In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la =
cooperativa: =====
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri-

spetto al =====
capitale effettivamente versato; =====
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offer-
ti in =====
sottoscrizione ai soci cooperatori, nei limiti consentiti dalla leg-
ge, in =====
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i =====
dividendi; =====
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; =====
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'in-
tero =====
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-
dendi =====
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione. =====
Art. 43 (Rinvio)- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le =
vigenti norme di legge sulle cooperative, ed in particolare sulle =
cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto
dal =====
Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società ==
cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applica-
no in =====
quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata. =====

Lorenzo Meola Carraro

